



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Città Metropolitana di Napoli

Settore Amministrativo

Oggetto -Avviso per la costituzione di un elenco, diviso in 5 sezioni, di professionisti ai quali affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei giudizi innanzi alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado.

In esecuzione del vigente Regolamento disciplinante il funzionamento dell'Avvocatura comunale, integrato con deliberazione Giunta Comunale n. 65 del 3.3.2020, prevedendo la costituzione di elenco di professionisti esterni e le modalità di conferimento degli incarichi legali nelle fattispecie ivi evidenziate, in cui non è possibile avvalersi del Servizio Legale e Contenzioso dell'Ente, nonché di determina n 630/2020, adottata dallo scrivente Dirigente,

SI RENDE NOTO che:

il Comune di Sant'Antonio Abate intende procedere alla costituzione di un elenco di avvocati a domanda degli interessati e mediante acquisizione di curricula professionali, ai quali conferire la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente nelle seguenti ipotesi:

- a. quando l'Avvocatura Comunale non può rappresentare l'Ente in giudizio per il contemporaneo esercizio di attività giudiziarie e/o extragiudiziale;
- b. quando necessiti una particolare specializzazione in relazione alla materia trattata o per la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, debitamente motivata;
- c. per le controversie innanzi alle Magistrature Superiori, nel caso che gli avvocati interni siano sprovvisti di relativa abilitazione;
- d. per il conferimento di incarichi di sola domiciliazione per l'assistenza alle udienze fuori sede;
- e. per le controversie relative all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N. 32, di cui è capofila il Comune di Sant'Antonio Abate.

L'iscrizione nell'Elenco, suddiviso in 5 sezioni, corrispondenti ad altrettante materie specialistiche, (civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro), a seconda della specifica materia del contenzioso, avviene a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento e dal presente Avviso.

La richiesta di inserimento nell'Elenco non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né attribuisce alcun diritto al professionista sul conferimento di eventuali incarichi.

Modalità di iscrizione all'elenco di professionisti.

1) Requisiti richiesti.

1. Possono presentare istanza di ammissione all'Elenco i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscritti all'Albo Professionale, per cause di competenza per materia e per valore del Giudice di Pace.
 - b) Iscritti all'Albo Professionale da almeno 2 anni, per le cause dinanzi ai Tribunali;
 - c) Iscritti all'Albo Professionale da almeno 3 anni, per le cause innanzi alle Corti di Appello;
 - d) Iscritti all'albo speciale cassazionisti per cause dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
2. Costituiscono, inoltre, requisiti minimi per l'iscrizione:
- a) l'assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico;
 - b) l'assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - c) l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro l'Ente, ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
 - d) l'assenza di contenziosi avverso l'Ente in essere al momento della presentazione della domanda;
 - e) aver assolto con puntualità e diligenza a tutti gli eventuali incarichi già conferiti dall'Ente prima della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento;
 - f) essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
 - g) essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato all'incarico da ricoprire, come specificato nel presente regolamento, della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico.

Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione all'elenco, ai sensi degli articoli 46-47 del d.p.r. 445/2000:

3. L'Ente si riserva il diritto di accertare la veridicità di quanto dichiarato mediante richiesta di presentazione di specifica certificazione.
4. Il mancato possesso dei requisiti suddetti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione e l'esclusione dall'elenco.

2) Definizione e durata dell'elenco dei professionisti.

L'elenco è diviso in 5 "sezioni" per ciascuna materia specialistica: civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro.

I professionisti potranno presentare istanza di iscrizione per un massimo di due rami di specializzazione in cui essere inserito. Nel caso in cui il richiedente indichi più di due specializzazioni il suo nominativo sarà inserito nelle prime due indicate nella domanda.

Il professionista in possesso dei prescritti requisiti è automaticamente inserito nelle corrispondenti sezioni dell'elenco previa verifica della correttezza della domanda.

La richiesta di inserimento comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nel presente Avviso e del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali, e non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale, nella scelta dei propri avvocati, potrà anche

individuare professionisti al di fuori dell'Elenco, nei casi in cui l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso rendano necessaria e opportuna tale scelta.

Il Comune non trasmetterà comunicazioni in ordine all'esito della procedura, le cui risultanze saranno pubblicate esclusivamente sul sito web istituzionale.

L'elenco è soggetto a integrazione annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande presentate; la validità è, comunque, prorogata fino all'approvazione del nuovo elenco. Detto elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti.

3) Modalità di presentazione delle domande.

I liberi professionisti che intendono candidarsi dovranno utilizzare lo schema di domanda allegato al presente Avviso. La domanda, corredata dal curriculum professionale, dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta dal professionista, con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

L'istanza può essere prodotta per l'iscrizione in due sole sezioni: in caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda sarà presa in considerazione solo per le prime due sezioni indicate.

Essa, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà contenere autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati :

- a) di essere iscritto all'Albo professionale (precisare se si possiede l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature superiori), con l'indicazione della data di prima iscrizione ed eventuali sospensioni e/o cancellazioni, con riserva di indicazione dei motivi a richiesta dell'Ente;
- b) di non avere condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico;
- c) di non avere provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- d) che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro il Comune ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
- e) di non avere contenziosi avverso il Comune di Sant'Antonio Abate in essere al momento della presentazione della domanda;
- f) di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti dal Comune di Sant'Antonio Abate prima della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento;
- g) di essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
- h) di essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato all'incarico da ricoprire della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico (specificare nome compagnia e numero polizza);
- i) di aver preso visione e di accettare, senza riserva, le condizioni e la disciplina contenute nel presente regolamento, incluse le norme relative alla regolamentazione economica, fatte salve even-

tuali modifiche ed integrazioni che verranno tempestivamente portate a conoscenza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale;

j) di essere consapevole che l'inclusione nell'elenco non configura, in nessun caso e sotto alcun profilo, il diritto al conferimento dell'incarico.

k) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) curriculum vitae e professionale dell'istante, con indicazione del numero di cause trattate e del numero di pareri elaborati nelle materie di specializzazione prescelte suddivisi per anno e relativi agli ultimi tre anni, specificando le attività di assistenza ad organismi pubblici (Ministeri, Comuni, Province, Regioni ed enti strumentali).

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. La domanda dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale da inviare tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.comunesantantonioabate@pec.it.

4. I professionisti potranno presentare, in ogni momento, l'aggiornamento dei curricula e chiedere la cancellazione dall'elenco con effetto immediato.

5. I professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ogni altro mutamento rispetto a quanto dichiarato.

essa dovrà contenere, altresì:

-al momento dell'accettazione dell'incarico, dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa di soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per tutta la durata dell'incarico conferito;

- Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel vigente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco del Comune.

La domanda, unitamente al curriculum professionale, alla fotocopia del documento di riconoscimento e a copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, stipulata ai sensi del D.M. 22.9.2016, dovrà pervenire esclusivamente mediante posta certificata all'indirizzo PEC: entro e non oltre le **ore 12.00 del 05 giugno 2020**.

Il Dirigente, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

4) Criteri di scelta per l'affidamento degli incarichi.

L'affidamento dell'incarico avverrà tenuto conto delle specializzazioni ed esperienze risultanti dal

curriculum vitae e professionale; dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi già affidati con esito favorevole per l'Ente; del foro di competenza della lite e foro di iscrizione del professionista; del mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo a unico legale; del principio di rotazione degli incarichi.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa processuale di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Sant'Antonio Abate o che hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal predetto Ente senza giustificato motivo.

Sono esclusi, in linea di massima, incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

È consentito, in via del tutto eccezionale, il conferimento di un incarico legale in favore di un determinato professionista non inserito nei suddetti elenchi, in presenza di specifiche ragioni logico - motivazionali espressamente illustrate nella determina a contrarre e per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.

5) Trattamento economico.

Il Legale incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale.

Con la sottoscrizione di tale disciplinare, il professionista si impegna a portare a termine l'incarico affidatogli dietro corresponsione di compenso professionale Il corrispettivo spettante al professionista incaricato, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, viene determinato nella misura dei valori corrispondenti ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di liquidazione del compenso degli avvocati vigenti nel momento di attribuzione dell'incarico, come determinati in relazione alle fasi del giudizio effettivamente svolte.

Nel caso in cui la causa o la materia da trattare venga affidata in maniera congiunta con i legali dell'Avvocatura comunale, il corrispettivo verrà decurtato di una percentuale del 50%.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività il professionista incaricato abbia la necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, anche in ragione della natura della controversia, comunicherà al Comune di Sant'Antonio Abate il nominativo e, a conclusione della vertenza, trasmetterà, insieme alla propria parcella, anche quella dell'ausiliario o del domiciliatario nella misura preventivamente concordata con l'Ente.

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività professionale svolta. Al fine di adempiere alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di impegni di spesa e di corretto procedimento contabile, il professionista selezionato, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà fare pervenire al Settore Amministrativo, notula presuntiva dei compensi all'uopo determinati.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente rechi la condanna della controparte al pagamento delle

spese e competenze legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto liquidato dal Giudice se tale importo sia inferiore a quanto spettante al legale incaricato in conformità di quanto concordato e impegnato.

Qualora l'importo sia superiore a quanto dovuto al legale incaricato in virtù di quanto concordato e impegnato, la differenza potrà essere corrisposta al legale incaricato solo a seguito del recupero del relativo ammontare a carico della parte soccombente.

In ogni caso, il legale incaricato cura, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e competenze professionali di cui alla condanna a carico della controparte. Sono a carico del professionista incaricato tutti gli adempimenti per il recupero del credito vantato, fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente e debitamente documentate.

6) Cancellazione dall'Elenco per disposizione dell'Ente.

La cancellazione dall'elenco è disposta nei confronti del professionista qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 del Regolamento;
- b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

7) Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati al solo fine del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento.

8) Informazioni.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore Amministrativo, dr. Vincenzo Smaldone.

9) Pubblicità.

Il presente Avviso e il relativo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell'Ente <http://www.comunesantantonioabate.it> in primo piano, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente-sottosezione Bandi.

Il testo integrale del regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio del comune e costituzione elenco avvocati trovasi pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione – sottosezione Atti generali, per la libera consultazione.

Il Dirigente del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Smaldone

